

# **Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)**

**Modifica del 6 dicembre 2007**

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),  
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003<sup>1</sup> concernente il personale militare è modificata come segue:

*Art. 22 cpv. 4*

<sup>4</sup> Dopo l'assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di lavoro dopo l'istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto di principio durante sei anni al massimo a un'indennità supplementare per spese supplementari. Se, per mancanza di un successore idoneo, il trasferimento si protrae, la durata del diritto all'indennità è prorogata di volta in volta di un anno, ma al più tardi fino al termine del trasferimento.

*Art. 24* Indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole o corsi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all'indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno conformemente all'allegato 1.

*Art. 24a* Indennità per pasti presso il luogo di lavoro in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Gli aspiranti non hanno alcun diritto a detta indennità.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.310.2

*Art. 27 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Durante l'istruzione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.

*Art. 28 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> I militari a contratto temporaneo in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Durante l'istruzione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.

## II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

6 dicembre 2007

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport:  
Samuel Schmid

*Allegato 1*  
(art. 22–24a, 26–28)

## Aliquote delle indennità

N. 3

---

	Fr.
3 L'indennità per pasti ammonta a:	
3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l'articolo 24	12.50
3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2 <sup>bis</sup> e 28 capoverso 3 <sup>bis</sup> :	
– se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa:	
– colazione	7.—
– cena	10.—
– se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa:	
– colazione	12.50
– cena	25.—

